



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Via Nazionale, 16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)

Tel. 0985.5453 - 0985.5152 - 0985.5510

Email: pmsantamariadelcedro@libero.it

ORDINANZA N. 148 del 06/07/2020

Oggetto: Divieto di vendita sul suolo pubblico, spiagge, aree verdi e infrastrutture fisse e mobili del Comune di Santa Maria del Cedro.

IL SINDACO

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato
- la legge 28/03/1991, n. 112 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche, e in particolare l'art. 3, comma 3, nel quale è stabilito che l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, il commercio può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune devono essere stabilite le zone in cui il commercio su aree pubbliche deve essere vietato per i suddetti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.
- l'art. 17 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 – regolamento di esecuzione della legge 28/03/1991, n. 112;
- l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche) in base al quale compete al Sindaco, di “stabilire con propria ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo e/o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” come si legge al comma 4, lettera b dell'articolo stesso;
- il D.P.C.M. 17 Maggio 2020, in materia di covid-19 sul distanziamento interpersonale;
- le linee guida del progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020” finanziato dal Ministero dell'Interno soggetto al coordinamento della Prefettura di Cosenza circa la prevenzione dell'abusivismo commerciale, la lotta alla contraffazione e il rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di contagio epidemiologico da Covid-19;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, a tutti i venditori ambulanti e similari, il divieto di vendita e/o di svolgere attività commerciali fisse e mobili al dettaglio, nonché praticare prestazioni riconducibili ad a trattamenti fisioterapici o estetici, sulle strade del territorio comunale, in infrastrutture fisse e mobili nonché quelle ferroviarie, ovvero nelle loro pertinenze con particolare riguardo all'arenile di competenza e all'area cittadina sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana. Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti ad allontanamento del territorio comunale e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 1.500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 pari a €. 300,00.

DEMANDA


Alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

Di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso; che copia della presente Ordinanza sia comunicata, pubblicata e trasmessa a:

- Albo pretorio on line e al sito web istituzionale del Comune;
- Comando Stazione Carabinieri S. Maria del Cedro (CS);
- Comando Polizia Locale - Sede;

Dalla casa comunale, in data del protocollo.



Il Sindaco
Avv. Ugo VETERE